

**ORARI DI CANCELLERIA**

Il lunedì	dalle 10.00 alle 12.00
da martedì a venerdì	dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

6533 Lumino, 9 gennaio 2023

DECRETO DEL MUNICIPIO DI LUMINO PER L'INCASSO DELL'IMPOSTA COMUNALE ANNO 2023

Richiamati gli art. 240 e segg., 322 della Legge Tributaria del 21 giugno 1994, l'art. 106 lett. d della Legge Organica comunale del 10 marzo 1987, l'art. 28 cpv. 2 del Regolamento comunale del 23 settembre 2009, nonché il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2023 del 7 dicembre 2022 (pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 43/2022 del 16 dicembre 2022).

Il Municipio di Lumino decreta:

1. L'imposta comunale per l'anno 2023 è riscossa dalla Cassa comunale di Lumino.
2. La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2023 ha luogo in quattro rate. Tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.
3. La prima rata scade il 1° maggio 2023 le altre due a susseguenti intervalli bimestrali.

I termini di pagamento per le rate di acconto sono pertanto:

per la prima rata il	1° maggio 2023
per la seconda rata il	1° luglio 2023
per la terza rata il	1° settembre 2023

rata a conguaglio a partire dal 2024, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

4. Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.10% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione. Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni del punto 3.
5. Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione. Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.



MUNICIPIO DI LUMINO

www.lumino.ch info@lumino.ch
Casella postale 24
Telefono 091 829 12 64
Fax 091 829 30 27
Ccp 65-549-8



Lumino
european energy award

ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì dalle 10.00 alle 12.00
da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 17.00

6. Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%. Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.
7. I tassi d'interesse remunerativi dei punti 4, 5 e 9 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti per l'anno civile 2023. Il tasso d'interesse di ritardo del punto 6 si applica a tutti i crediti fiscali per l'anno civile 2023. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.
8. Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di Fr. 20.00 non sono conteggiati.
9. Sulle somme di deposito riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.10% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.
10. Questo decreto è stato approvato nella seduta municipale del 9 gennaio 2023, ed entra in vigore dal 1° gennaio 2023.


Per il Municipio di Lumino:

Il sindaco:

Il segretario:

Nicolò Parente

Floriano Righetti





MUNICIPIO DI LUMINO

www.lumino.ch

Casella postale

Telefono

Fax

Ccp

info@lumino.ch

24

091 829 12 64

091 829 30 27

65-549-8

Città dell'energia

Lumino
european energy award

ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì
da martedì a venerdì

dalle 10.00 alle 12.00
dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 17.00

Periodo anno civile	Interesse di ritardo (in %)	Interesse rimunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %)	Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte (in %)	Interesse rimunerativo sul rimborso delle eccedenze da deposito (in %)
1995	5 %	5 %	3.5 %	
1996	5 %	5 %	2.5 %	
1997	5 %	5 %	2 %	
1998	5 %	5 %	2 %	
1999	4 %	4 %	1.5 %	
2000	4 %	4 %	1.5 %	
2001	4,5 %	4.5 %	2 %	
2002	4 %	4 %	1.5 %	
2003	3 %	3 %	3 %	
2004	3 %	3 %	3 %	
2005	3 %	3 %	3 %	
2006	3 %	3 %	2 %	
2007	3 %	3 %	2 %	
2008	3 %	3 %	2 %	
2009	3 %	3 %	1.5 %	
2010	3 %	3 %	1 %	
2011	2.5 %	2.5	1 %	
2012	2.5 %	2.5 %	1 %	
2013	2.5 %	1.5 %	0.25 %	
2014	2.5 %	1.5 %	0.25 %	1.5 %
2015	2.5 %	1.5 %	0.25 %	0.25 %
2016	2.5 %	0.5 %	0.25 %	0.25 %
2017	2.5 %	0.25 %	0.10%	0.25 %
2018	2.5 %	0.25 %	0.10 %	0.25 %
2019	2.5 %	0.25 %	0.10 %	0.25 %
2020	2.5 %	0.10 %	0.10 %	0.10 %
2021	2.5 %	0.10 %	0.10 %	0.10 %
2022	2.5 %	0.10 %	0.10 %	0.10 %
2023	2.5 %	0.10 %	0.10 %	0.10 %